




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Atti del Governo



Riordino della normativa in materia
di ammortizzatori sociali

Schema di D.Lgs. n. 135

(art. 1, L. 183/2014)

Schede di lettura

n. 138

16 gennaio 2015

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Atti del Governo

Riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali

Schema di D.Lgs. n. 135

(art. 1, L. 183/2014)

Schede di lettura

n. 138

16 gennaio 2015

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Lavoro

☎ 066760-4974/ 066760-4884 – ✉ st_lavoro@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: LA0371.docx

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

- **PREMESSA** 3
- **Titolo I (art. 1-14) (*Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)*)** 3
- **Titolo II (*Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL)*)** 18
- **Titolo III (*Assegno di disoccupazione*)** 22
- **Titolo IV (*Contratto di ricollocazione*)** 25
- **Titolo V (*Disposizioni finanziarie e finali*)** 28

Schede di lettura

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo n.135 è adottato **in attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 183/2014**, che ha delegato il Governo, "allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro", ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al **riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali**, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi e, in particolare, della lettera *b*),

Tale disposizione, con riferimento con riferimento agli **strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria**, ha stabilito i seguenti **principi e criteri direttivi**:

- 1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpl), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;
- 2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti;
- 3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpl, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento, e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;
- 4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa;
- 5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpl, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti.

Con riguardo ai principi e criteri direttivi di cui ai nn.1 e 2), si osserva che il provvedimento (all'articolo 5) commisura la durata della NASpl alla pregressa

storia contributiva del lavoratore limitatamente a un periodo massimo di quattro anni; non prevede, inoltre, alcun incremento per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti¹.

Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi di cui al n.3), si osserva in primo luogo che il provvedimento, all'articolo 15, non estende la NASpl ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (come richiesto dalla legge delega), ma introduce una indennità diversa (per requisiti, durata e finanziamento²) denominata DIS-COLL; inoltre, il provvedimento si limita di fatto a sospendere, fino al 31 dicembre 2015, l'efficacia delle disposizioni che attualmente disciplinano gli ammortizzatori sociali (ASpl, mini-ASpl e indennità a tantum per i collaboratori) che esso intende superare, prevedendo un periodo di sperimentazione più breve (di otto mesi per la NASpl e di un anno per la DIS-COLL) rispetto a quello richiesto dalla legge-delega; infine, non è disposta (come richiesto dalla legge-delega) l'abrogazione delle disposizioni vigenti che regolamentano gli attuali strumenti di sostegno del reddito.

Lo schema di decreto legislativo è adottato, inoltre, per quanto concerne il **contratto di ricollocazione** (di cui all'articolo 17 del provvedimento), **in attuazione dell'articolo 1, comma 4, lettera p), della legge n. 183/2014**, che ha delegato il Governo alla "introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale".

Per l'attuazione di tale disposizione l'articolo 1, comma 4, della legge delega prevede (diversamente dall'articolo 1, comma 1, di cui si è detto in precedenza) la "**previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome**". Al riguardo si segnala che lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso

¹ Si veda l'articolo 1, comma 2, lettera b), n.1, ove si prevede che la durata dei trattamenti venga rapportata alla "pregressa storia contributiva dei lavoratori" e n.2, ove si prevede venga incrementata la durata massima del trattamento per i "lavoratori con carriere contributive più rilevanti". Al riguardo si fa presente che la normativa vigente in materia di ASpl (articolo 2, comma 11, della legge n.92/2012, su cui v. oltre l'apposita tavola di comparazione e la scheda normativa) modula la durata massima del trattamento anche in relazione all'anzianità anagrafica del beneficiario (trattamento fino a 12 mesi se età anagrafica inferiore a 55 anni; trattamento fino a 18 mesi se età anagrafica superiore a 55 anni).

² Il finanziamento della NASpl deve infatti ritenersi lo stesso dell'attuale ASpl (secondo quanto previsto dall'articolo 14 del provvedimento), con contributi a carico dei datori di lavoro, mentre il finanziamento della DIS-COLL resta a carico della fiscalità generale.

privo della prescritta intesa, che il Ministro per i rapporti con il Parlamento si è riservato (come indicato nella lettera di trasmissione) di trasmettere non appena sarà acquisita.

Per quanto riguarda le modalità di esercizio della delega, il **comma 10** prevede che il decreto legislativo venga adottato nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge n.400 del 1988³.

Il **comma 11** dispone che lo schema di decreto legislativo debba essere corredato di **relazione tecnica** (che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura). Lo schema di decreto, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i **pareri delle Commissioni parlamentari competenti** per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza dei pareri.

Il parere parlamentare dovrà pertanto essere espresso **entro il 12 febbraio 2015**.

Il **comma 12** prevede che dall'attuazione delle deleghe **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. A tale fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. Si prevede, inoltre, che qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei **provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie**⁴.

³ L'articolo 14 della legge n.400 del 1988 prevede i decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

⁴ Al riguardo si ricorda che la legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 107, della legge n.190/2014) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 "per fare fronte agli oneri

Il **comma 13** prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2, **disposizioni integrative e correttive** dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

Il **comma 15** prevede che le legge e i decreti legislativi di attuazione entrino in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti”.

Titolo I (art. 1-14)
(Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl))

Lo schema di decreto legislativo si compone di **19 articoli**, suddivisi in **5 Titoli**, riguardanti, rispettivamente, la Nuova Assicurazione sociale per l'impiego (Titolo I, articoli 1-14), l'Indennità di disoccupazione per i collaboratori (Titolo II, articolo 15), l'Assegno di disoccupazione (Titolo III, articolo 16), il Contratto di ricollocazione (Titolo IV, articolo 17) e le disposizioni finanziarie e finali (Titolo V, articoli 18-19).

Il **Titolo I (articoli 1-14)** disciplina la **Nuova Assicurazione sociale per l'impiego**.

Nel commento che segue si illustra il contenuto delle disposizioni contenute nel provvedimento. Per un raffronto puntuale tra queste e la normativa vigente in materia di ASpl e mini-ASpl si rinvia alla apposita **tabella comparativa** e alla **scheda sulla normativa vigente** (v. *oltre*).

L'**articolo 1** istituisce, a decorrere dal **1° maggio 2015**, una nuova indennità mensile di disoccupazione, denominata **nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl)**, che **sostituisce le prestazioni di ASpl e mini-ASpl**, previste dalla normativa vigente.

L'**articolo 2** individua i destinatari della nuova indennità nei **lavoratori dipendenti**, con esclusione dei lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli.

L'**articolo 3** finisce i **requisiti per il riconoscimento della nuova indennità**. La NASpl è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perso la propria occupazione involontariamente, i quali presentino congiuntamente i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione; possano far valere, nei quattro anni precedenti, **almeno 13 settimane di contribuzione**; possano far valere **30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione**. La NASpl è riconosciuta, inoltre, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale.

L'**articolo 4** individua i **criteri per il calcolo e la misura dell'indennità**. La NASpl è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli **ultimi quattro anni**, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro, l'indennità è pari al **75 per cento della retribuzione**. L'indennità non può in ogni caso superare nelle 2015 l'**importo massimo**

mensile di € 1300 mensili. L'indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione⁵.

L'**articolo 5** prevede che la NASpl venga corrisposta mensilmente **per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.** Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 2017 **la durata della prestazione è limitata a un massimo di 78 settimane.**

L'**articolo 6** dispone che la **domanda per accedere alla NASpl** debba essere presentata all'INPS in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; la NASpl spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda.

L'**articolo 7** prevede che l'erogazione della NASpl è condizionata alla regolare **partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale** proposti dai Servizi competenti, nonché al rispetto delle ulteriori misure volte a condizionare la fruizione dell'indennità alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo, secondo quanto sarà previsto dal decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 3, della delega, relativo alle politiche attive del lavoro. Le modalità di attuazione delle disposizioni, anche al fine di definire le sanzioni in caso di mancato adempimento degli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva, sono rimesse a un decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Si osserva che il rinvio al comma 3 andrebbe più propriamente riferito ai commi 1 e 2 (e non solo al comma 1).

L'**articolo 8** riconosce al lavoratore avente diritto alla NASpl la possibilità di richiederne, con riferimento agli importi non ancora erogati, la **liquidazione anticipata**, in unica soluzione, al fine di avviare un'attività di lavoro autonomo o in forma di impresa individuale o di associarsi in cooperativa. In tale ultima ipotesi

⁵ Si prevede, inoltre, che alla NASpl non si applichi il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge n.41/1986. Tale norma ha disposto, per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1 gennaio 1986, la riduzione (del 5,84%, percentuale pari all'aliquota contributiva a carico degli apprendisti) delle indennità di disoccupazione corrisposte ai lavoratori sospesi e agli apprendisti sospesi o licenziati a titolo di integrazione salariale, nonché quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione che diano luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80% (la richiamata riduzione non si applica ai trattamenti di malattia e di maternità, nonché all'indennità di richiamo alle armi).

l'indennità è volta alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Nei casi in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpl è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta.

Si fa presente che ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della L. 92/2012, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, è già stata prevista la facoltà, per il lavoratore che usufruisce dell'ASpl, di richiedere (nel limite delle risorse stanziare) la **liquidazione anticipata** degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora fruita, al fine di intraprendere attività di lavoro autonomo o per avviare un'attività in forma di auto-impresa o micro-impresa, o per associarsi in cooperativa. I limiti, le condizioni e le modalità per l'attuazione dell'anticipo sulla liquidazione sono stati fissati con il **D.M. 29 marzo 2013, n. 73380**.

Rispetto alle normativa vigente si riscontrano, peraltro, le seguenti differenze:

- si formula l'ipotesi dell'attività di impresa individuale (mentre la disposizione vigente fa riferimento unicamente all'auto impresa ed alla micro impresa);
- non si pone un limite di spesa complessivo (la norma vigente stabilisce un limite di 20 milioni di euro per ciascuno dei tre anni del triennio 2013-2015);
- non si prevede la possibilità di liquidazione anticipata anche ai fini dello sviluppo a tempo pieno di un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente (rapporto la cui cessazione ha dato luogo al trattamento di disoccupazione);
- per l'associazione in cooperativa, si limita la possibilità di liquidazione anticipata ai casi di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
- si pone, per la domanda di liquidazione anticipata, un termine di trenta giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione della quota di capitale, mentre la disposizione di rango secondario vigente stabilisce un termine di sessanta giorni (decorrenti dalla medesima data).

L'**articolo 9** disciplina la **compatibilità e la cumulabilità della NASpl con un rapporto di lavoro subordinato**. A tal fine si prevede, in primo luogo, che il lavoratore il quale instauri, mentre sta beneficiando della NASpl, un rapporto di lavoro subordinato da cui derivi un **reddito annuale superiore al reddito minimo** escluso da imposizione fiscale⁶, decade dalla prestazione, a meno che

⁶ Il T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), sia direttamente, sia attraverso il sistema delle detrazioni fiscali, riconosce determinati livelli di reddito esclusi da imposizione fiscale. In sintesi, non devono pagare l'imposta i contribuenti il cui reddito complessivo è composto esclusivamente da:

- redditi di pensione fino a 7.500 euro (7.750 euro per i contribuenti di età pari o superiore a 75 anni), se goduti per l'intero anno (ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del T.U.I.R.);
- redditi di lavoro dipendente o assimilato fino a 8.000 euro (per un periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni);

la durata del rapporto di lavoro non superi i sei mesi; in tal caso la prestazione sospesa d'ufficio per tutta la durata del rapporto di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore instauri, mentre sta beneficiando della NASpl, un rapporto di lavoro subordinato da cui derivi un **reddito annuale inferiore al reddito minimo** escluso da imposizione fiscale⁷, ha diritto al mantenimento della **prestazione in misura ridotta** (riduzione pari all'80% del reddito previsto), a condizione che comunichi entro un mese all'INPS l'inizio dell'attività e il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro sia diverso da quello per il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpl). Il diritto al mantenimento della prestazione, sebbene in misura ridotta, vale anche per il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno di essi, a condizione che il reddito residuo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione⁸. In ogni caso, la contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro subordinato non dà luogo ad i accrediti contributivi.

L'**articolo 10** disciplina la **compatibilità e la cumulabilità della NASpl con un rapporto di lavoro autonomo o di impresa individuale**. A tal fine si prevede che nel caso in cui il lavoratore intraprenda, mentre sta beneficiando della NASpl, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale da cui derivi un **reddito annuale inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello**

-
- redditi di pensione fino a 7.500 euro, goduti per l'intero anno e/o redditi di terreni imponibili per un importo non superiore a 185,92 euro;
 - compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino 7.500 euro;
 - assegni periodici corrisposti dal coniuge, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, fino a 7.500 euro;
 - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro, fino a 4.800 euro.

Come accennato in precedenza, i riferimenti normativi, pur se diversi, sono tutti ricavabili dal T.U.I.R.. Più specificamente, per quanto riguarda i redditi da pensione l'articolo 11, comma 2, indica precisamente la soglia di 7.500 sotto la quale l'imposta non è dovuta. Per quanto attiene, invece, le altre tipologie di reddito bisogna considerare il combinato disposto dell'articolo 11, comma 1, che individua le aliquote per scaglioni (la prima fino a 15.000, pari al 23%) e le norme che stabiliscono le detrazioni. In particolare, per i redditi da lavoro dipendente fino a 8.000, l'articolo 13, comma 1, lettera a), del T.U.I.R. riconosce una detrazione di 1.880. Ciò determina l'azzeramento dell'imposta dovuta.

Analogamente, per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l'articolo 13, comma 5, lettera a), riconosce una detrazione di 1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro.

I richiamati limiti operano anche in relazione al reddito da considerare ai fini della **conservazione dello stato di disoccupazione**. L'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 181/2000 stabilisce, infatti, la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale

⁷ Sul livello di reddito che comporta l'esclusione dell'imposizione fiscale v. nota precedente.

⁸ L'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 181/2000 stabilisce la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale (sui livelli di reddito che comportano l'esclusione da imposizione fiscale v. nota precedente).

stato di disoccupazione, l'indennità è **ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto**. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versate in relazione all'attività di lavoro autonomo non dà luogo alla crediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell'INPS.

L'**articolo 11** elenca le **cause di decadenza dalla NASpl**, così individuate: perdita dello stato di disoccupazione; inizio di un'attività lavorativa subordinata, autonoma o di impresa individuale, senza provvedere alle comunicazioni richieste; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità (salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpl); violazione delle regole di condizionalità di cui all'articolo 7.

L'**articolo 12** introduce (in conformità a uno dei principi di delega⁹) un **limite alla contribuzione figurativa** (inerente al periodo di godimento della NASpl), prevedendo che, per il computo di tale contribuzione (rapportata, in linea di principio, alla base retributiva di calcolo della NASpl¹⁰), si applichi un limite pari a 1,4 volte la misura massima mensile (per l'anno in corso) della NASpl. Le retribuzioni computate entro tali limiti sono escluse dal computo della retribuzione pensionabile qualora esse (rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione) siano inferiori alla retribuzione pensionabile media relativa ai restanti periodi di storia contributiva del soggetto.

Si segnala che la portata normativa della disposizione di cui al comma 2 non appare chiara.

L'**articolo 13** dispone che dal 1° maggio 2015 anche ai soci lavoratori di cooperative ed al personale artistico con contratto di lavoro subordinato la NASpl sia corrisposta nella misura determinata dall'articolo 4 per la generalità dei beneficiari.

Si evidenzia l'opportunità, sotto il profilo letterale, di utilizzare, in luogo della locuzione "personale artistico", la locuzione "personale artistico, teatrale e cinematografico"¹¹.

L'**articolo 14** rinvia, per quanto non previsto dal provvedimento, alle disposizioni che disciplinano l'ASpl, in quanto compatibili.

⁹ L'articolo 1, comma 2, lettera b), n.4), prevede, quale criterio di delega riferito al nuovo ammortizzatore sociale, la "introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa".

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del provvedimento, la NASpl è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

¹¹ Cfr. la circolare INPS n.101 del 3 settembre 2014.

Si evidenzia l'opportunità di chiarire i termini di applicazione della disposizione vigente¹² che, fino al 31 dicembre 2015, riconosce l'ASpl (in base ai relativi requisiti di assicurazione e contribuzione ed entro uno specifico limite di durata, nonché nel rispetto di un limite complessivo di spesa annua) anche ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali (subordinatamente ad un intervento integrativo, pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennità stessa, a carico dei fondi bilaterali o dei fondi di solidarietà)¹³

¹² Di cui all'art. 3, commi 17 e 18, della legge n.92/2012.

¹³ L'intervento in oggetto non è ammesso per i lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché per i casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

	ASpl	Mini-ASpl	NASpl
SOGGETTI BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti i lavoratori dipendenti (compresi apprendisti e soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro in forma subordinata); • dipendenti pubblici a tempo determinato; • soci lavoratori di coop. ex D.P.R. 602/1970, personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato. <p><i>Sono esclusi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>i dipendenti pubblici a tempo indeterminato,</i> • <i>gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato,</i> • <i>i giornalisti professionisti e pubblicisti (iscritti all'Albo), praticanti giornalisti (iscritti nel Registro), con rapporto di lavoro subordinato regolato dal CCNL giornalistico,</i> • <i>i lavoratori extra U.E. subordinati a carattere stagionale.</i> 	<p>I lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro in forma subordinata).</p> <p><i>I casi di esclusione sono i medesimi dell'ASpl.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lavoratori dipendenti; • dipendenti pubblici a tempo determinato; • soci lavoratori di coop. ex D.P.R. 602/1970, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. <p><i>Sono esclusi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>i dipendenti pubblici a tempo indeterminato,</i> • <i>gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.</i>
REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"> • stato di disoccupazione involontaria con disponibilità a svolgimento e ricerca di una attività lavorativa secondo specifiche modalità; • 2 anni di assicurazione e almeno 1 anno di contribuzione in biennio precedente inizio periodo di disoccupazione. <p><i>Sono esclusi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>i lavoratori cessati dal lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale (salvo che la risoluzione sia intervenuta a seguito della conciliazione art. 7 L. 604/1966).</i> 	<p>Soggetti privi di lavoro immediatamente disponibili a svolgimento e a ricerca di lavoro secondo specifiche modalità, che possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi 12 mesi, precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • stato di disoccupazione involontaria con disponibilità a svolgimento e ricerca di una attività lavorativa secondo specifiche modalità; • almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione; • almeno 30 giorni di lavoro effettivo (a prescindere dal minimale contributivo) nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

	ASpl	Mini-ASpl	NASpl
MISURA DEL BENEFICIO	<p>Indennità mensile rapportata alla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni (così come appositamente determinata), pari al 75% della retribuzione fino al limite (nel 2014) di euro 1.192,98. In caso di importo superiore, indennità pari al 75% di 1.192,98 euro, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra retribuzione e il predetto importo. L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di CIGS (nel 2014 pari, rispettivamente, a 913,14 euro per le retribuzioni fino a 2.098,04 euro e a 1.165,58 euro per le retribuzioni superiori a 2.098,04 euro).</p>	<p>Pari a quella prevista per ASpl.</p>	<p>Indennità mensile rapportata alla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni (così come appositamente determinata), pari al 75% della retribuzione fino al limite (nel 2015) di euro 1.195. In caso di importo superiore, indennità pari al 75% di 1.195 euro, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra retribuzione e il predetto importo. L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo (nel 2015) di 1.300 euro.</p>
DURATA DEL BENEFICIO	<p>Transitoriamente, per gli eventi intercorsi nel 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 mesi per i soggetti con età inferiore a 50 anni; • 12 mesi per i soggetti con età da 50 a 55 anni; • 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni. <p>A regime, per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 mesi, per i lavoratori di età inferiore a 55 anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 12 mesi, anche in relazione ai trattamenti brevi; • 18 mesi, per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 18 mesi. 	<p>Erogazione mensile per un numero di settimane pari a metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno (ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione).</p>	<p>Erogazione mensile per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 è corrisposta per un massimo di 78 settimane.</p>

Aspi e mini-Aspi: la normativa vigente

La **L. 92/2012** di riforma del mercato del lavoro, nell'ambito di una generale revisione degli strumenti di tutela del reddito, ha istituito (articolo 2) un unico ammortizzatore sociale (**ASpl - Assicurazione Sociale per l'Impiego**) in cui (a decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla medesima data¹⁴) sono confluite l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione (indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti, indennità di disoccupazione speciale edile). Con tale strumento è stato ampliato sia l'ambito di applicazione soggettivo (beneficiari), sia quello oggettivo (trattamenti).

1. L'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpl)

Soggetti beneficiari

Possono accedere all'ASpl **tutti i lavoratori dipendenti**, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa con un rapporto di lavoro in forma subordinata, i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni (mentre ne sono esclusi quelli con rapporto a tempo indeterminato), nonché i soci lavoratori delle cooperative, il personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato.

Sono invece esclusi dalla fruizione dell'indennità i **lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni** o per **risoluzione consensuale del rapporto**¹⁵, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della L. 604/1966 (articolo 2, comma 5, della L. 92/2012)¹⁶.

¹⁴ Si ricorda che l'ASpl sostituirà interamente l'indennità di mobilità dal 1° gennaio 2017 (il cui importo e durata vanno a ridursi progressivamente fino al 31 dicembre 2016, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 46 e 46-bis della stessa L. 92/2012).

¹⁵ Si segnala, in proposito, che a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 17-24 giugno 2002, le dimissioni per giusta causa possono essere considerate tali da rilevare uno stato di disoccupazione involontaria, e devono pertanto non essere comprese nell'ambito di applicazione di norme che dispongano la non erogazione di ammortizzatori sociali (la sentenza richiamata fa espresso riferimento all'articolo 34, comma 5, della L. 448/1998, che escludeva l'erogazione dell'indennità di disoccupazione in caso di dimissioni da parte del lavoratore, non distinguendo tra dimissioni e dimissioni per giusta causa).

¹⁶ Si segnala, al riguardo, che l'articolo 7, comma 7, della richiamata L. 604/1966 ha stabilito che "Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpl)". L'articolo 7 della legge n.604/1966, introduce una procedura di conciliazione davanti alla Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro, che il datore di lavoro, avente i requisiti dimensionali previsti dall'articolo 18, comma 8, della L. 300/1970, deve obbligatoriamente esperire prima di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (c.d. licenziamento economico, ossia il licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa) e si configura, quindi, come condizione di procedibilità. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpl) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia per il lavoro (di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del D.Lgs. 276/2003). È previsto che nel corso della procedura le parti possano farsi assistere da rappresentanti sindacali, avvocati o consulenti del lavoro. Il comportamento complessivo delle parti in tale sede è valutato dal giudice ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria e della condanna alle spese (o della compensazione, anche parziale, delle stesse). La suddetta procedura non si applica in caso di licenziamento per

Dal campo di applicazione dell'ASpl sono altresì esclusi gli **operai agricoli**¹⁷ (a tempo indeterminato e determinato), e i lavoratori extracomunitari con permesso di lavoro stagionale.

Requisiti richiesti

Per usufruire dell'ASpl è necessario essere **assicurati presso l'INPS da almeno 2 anni ed aver versato almeno un anno di contributi nei 2 anni precedenti** all'evento che ha determinato la disoccupazione.

L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi nonché delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33), è pari ad un massimo, nel 2014, di **euro 1.192,98**. In caso di importo superiore, l'indennità è pari al 75% di 1.192,98 euro, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di CIGS (pari, rispettivamente, a 913,14 euro per le retribuzioni fino a 2.098,04 euro e a 1.165,58 euro per le retribuzioni superiori a 2.098,04 euro).

il superamento del periodo di comporto di cui all'articolo 2110 c.c. , di licenziamenti conseguenti a cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro , interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. La stessa procedura si conclude entro 20 giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione volta al raggiungimento di un accordo. Se il tentativo di conciliazione fallisce e, comunque, decorso il termine di 7 giorni dalla ricezione della richiesta, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 c.p.c.

¹⁷ Si ricorda che per gli operai agricoli (sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato) esclusi dal campo di applicazione dell'ASpl (e della mini-ASpl), trova applicazione una normativa speciale composta da diverse norme (articolo 7, comma 1, del D.L. 86/1988, articolo 25 della L. 457/1972, articolo 7 della L. 37/1977 e articolo 1, commi 55-57, della L. 247/2007). A seguito dell'intervento operato dall'articolo 1, commi 55-57, della L. 247/2007, a decorrere dal 1° gennaio 2008 è stata disposta una revisione della normativa relativa ai trattamenti di disoccupazione per i lavoratori agricoli (a tempo indeterminato e determinato nonché per le figure equiparate), finalizzata a rendere omogenee, per quanto riguarda la misura e la durata delle provvidenze erogate, le differenti discipline attualmente previste (per l'indennità ordinaria di disoccupazione applicata agli agricoli, di cui all'articolo 7, comma 1, del D.L. 86/1988, e per il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 25 della L. 457/1972 e all'articolo 7 della L. 37/1977). A tal fine (comma 55) è stata prevista un'unica misura dei trattamenti di disoccupazione in agricoltura, pari al 40% della retribuzione, mentre attualmente sono previste, come detto, diverse aliquote a seconda del tipo di prestazione: 30% per l'indennità di disoccupazione ordinaria; 40% o 66%, a seconda del numero di giornate di lavoro prestate, per i trattamenti speciali di disoccupazione. Inoltre, per tutti i trattamenti di disoccupazione è stato previsto un unico parametro a cui è ancorata la durata dell'erogazione dei trattamenti (iscrizione negli elenchi nominativi, cioè giornate di lavoro effettuate). Inoltre, ai fini della corresponsione dei richiamati trattamenti sono valutati non solamente i periodi di lavoro subordinato svolti nel settore agricolo, ma anche quelli svolti in altri settori produttivi a condizione che l'attività agricola sia prevalente nel corso dell'anno o del biennio al quale si riferisce la domanda (comma 56). Si ricorda, infine, che il successivo comma 57 ha disposto che, al fine del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri, valido per il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici, dall'importo dei trattamenti di disoccupazione sia trattenuto dall'INPS un contributo di solidarietà pari al 9% del medesimo importo per ogni giornata indennizzata sino ad un "tetto" di 150 giornate.

Dopo i **primi 6 mesi** di fruizione, l'indennità **viene ridotta del 15%**, mentre un'ulteriore riduzione, sempre pari al **15%**, opera dopo il **12° mese**.

In ogni caso, l'importo dell'indennità non subisce la riduzione della percentuale pari all'aliquota a carico degli apprendisti del 5,84%.

La **durata massima legale del trattamento** è disciplinata in maniera diversa a seconda dell'anno di riferimento (articolo 2, commi 11 e 45 della L. 92/2012).

Più specificamente, per il **2013** la durata massima era pari ad 8 mesi per i lavoratori con età minore di 50 anni e 12 mesi per quelli con più di 50 anni, mentre per il **2014** era pari sempre ad 8 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni, 12 mesi per i lavoratori da 50 a 54 anni e 18 mesi per i lavoratori con 55 anni in su (nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni).

Per il **2015** la durata massima è pari a 10 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni, 12 mesi per i lavoratori da 50 a 54 anni e 16 mesi per i lavoratori con almeno 55 anni (nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni).

A decorrere **dal 1° gennaio 2016** e per gli eventi che si verificano da tale data, è di 12 mesi, per i lavoratori di età inferiore a 55 anni (detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 12 mesi, anche in relazione ai trattamenti brevi); 18 mesi, per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni (nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 12 mesi, anche in relazione ai trattamenti brevi di mini-ASpl).

Modalità di erogazione

L'indennità è **corrisposta mensilmente** per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 2, comma 21, L. 92/2012)¹⁸.

L'ASpl può essere **liquidata** a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda.

La liquidazione dell'indennità avviene, a pena di decadenza, dietro presentazione, da parte dei lavoratori aventi diritto di un'apposita domanda, da inviare all'INPS esclusivamente in via telematica, entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento. La fruizione dell'indennità è comunque condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione. L'erogazione dell'ASPI, infatti, può essere sospesa nei confronti dei soggetti assicurati con contratto di lavoro subordinato in caso di nuova occupazione. Nei casi di sospensione i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell'ambito dell'ASpl o della mini-ASpl.

Liquidazione anticipata

Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della L. 92/2012, in via sperimentale per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, è prevista la facoltà, per il lavoratore che usufruisce dell'ASpl, di richiedere (nel limite delle risorse stanziare) la **liquidazione anticipata** degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora fruiti, al fine di intraprendere attività di lavoro autonomo o per avviare un'attività in forma di auto-impresa o micro-impresa, o per associarsi in cooperativa. I **limiti, le condizioni e le modalità** per

¹⁸ Ai fini della durata non si computano i periodi contributivi che abbiano già dato luogo all'erogazione della prestazione.

l'attuazione dell'anticipo sulla liquidazione sono stati fissati con il **D.M. 29 marzo 2013, n. 73380**.

Decadenza, revoca e sospensione

L'ASpl è sottoposta a **decadenza, revoca e sospensione** in relazione al manifestarsi di alcuni eventi o condotte da parte del lavoratore.

Più specificamente, l'ASpl è sottoposta a **decadenza** (con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si è continuata a percepire) nei casi di: perdita dello stato di disoccupazione (articolo 2, comma 40, lettera *a*), e 41, della L. 92/2012); nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi (5 giorni nel caso di mini-ASpl), mancata informazione da parte del lavoratore all'INPS in caso di reimpiego (articolo 2, comma 40, lettera *b*), e 41, della L. 92/2012); mancata accettazione di un'offerta di lavoro e rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione (articolo 4, commi 41-42, L. 92/2012); raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia o anticipata (articolo 2, comma 40, lettera *c*), e 41, L. 92/2012); acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, a condizione che il lavoratore non opti per l'indennità ASpl (articolo 2, comma 40, lettera *d*), e 41, L. 92/2012). La circolare INPS n. 142 del 18 dicembre 2012 ha indicato inoltre altre ipotesi di decadenza (rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti; non accettazione di una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità cui si ha diritto).

Viene disposta la **revoca** dell'erogazione dell'indennità nei casi di sentenza di condanna per i reati di associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare la associazione di stampo mafioso, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca di alcune prestazioni tra cui l'indennità di disoccupazione.

Infine, l'indennità è sottoposta a **sospensione** (d'ufficio) in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di 6 mesi. Per l'individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate dal lavoratore. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a 6 mesi l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa era stata sospesa. La sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d'ufficio¹⁹. Per i periodi lavorativi superiori a 6 mesi, una volta cessato il nuovo rapporto e in presenza dei requisiti richiesti, l'ASpl spetta nuovamente al lavoratore senza più alcun collegamento al trattamento percepito precedentemente (in sostanza si può richiedere una nuova Aspi ma non riprendere quella sospesa per nuovo lavoro).

¹⁹ A tal fine, come già previsto per l'indennità di mobilità, è ininfluenza l'eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.

Si ricorda, inoltre, che nel triennio 2013-2015 ai lavoratori sospesi per crisi aziendali od occupazionali l'ASpl è riconosciuta (sempre nei limiti delle risorse stanziare) subordinatamente alla sussistenza di specifiche condizioni²⁰.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della L. 92/2012, per i periodi di fruizione dell'ASpl sono riconosciuti i **contributi figurativi** nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali (comprehensive degli elementi continuativi e non continuativi nonché delle mensilità aggiuntive) degli ultimi 2 anni.

2 La mini-Assicurazione sociale per l'impiego (mini-Aspl)

La stessa L. 92/2012 ha inoltre introdotto, sempre dal 2013, un ulteriore strumento di tutela del reddito, la cd. **mini-ASpl**, la quale sostituisce l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti. Di importo pari a quello dell'ASpl, la mini-ASpl viene corrisposta per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno. Per aver accesso alla mini-ASpl occorre aver versato **contributi da attività lavorativa per almeno 13 settimane nei 12 mesi precedenti** l'inizio del periodo di disoccupazione. Hanno diritto alla mini-ASpl i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione dal 1° gennaio 2013, compresi gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato; il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni e i lavoratori a tempo determinato della scuola.

L'indennità è corrisposta mensilmente **per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto** di lavoro²¹.

3 Modalità di finanziamento di ASpl e mini-Aspl

Le **modalità di contribuzione per il finanziamento** del nuovo sistema di indennità (ASpl e mini-ASpl) sono definite dall'articolo 2, commi da 25 a 39, della L. 92/2012, che prevede un'aliquota di finanziamento, un contributo addizionale e un contributo di licenziamento.

Aliquota di finanziamento

In particolare, si dispone l'applicazione di un'**aliquota** (pari all'**1,31%**) per i lavoratori a tempo indeterminato, nonché di un **contributo addizionale** (a carico del datore di lavoro), per ogni rapporto di lavoro subordinato diverso da quello a tempo indeterminato, pari all'**1,4%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, fatte salve specifiche eccezioni.

²⁰ Status di disoccupato; almeno 2 anni di assicurazione ed almeno 1 anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione; intervento integrativo pari almeno al 20% dell'indennità a carico dei fondi di solidarietà bilaterali o dei fondi da costituire nei settori privi di un sistema consolidato di bilateralità (ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, comma 14, e 3, comma 4, della L. 92/2012). La durata massima del trattamento non può superare 90 giorni, da computare in un biennio mobile.

²¹ Anche in questo caso non si computano i periodi contributivi che abbiano già dato luogo all'erogazione della prestazione

E' altresì prevista una decurtazione del contributo a favore dei lavoratori per i quali i contributi richiamati in precedenza non trovavano applicazione, e in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. 602/1970. La decurtazione è pari alla quota di riduzione di cui all'articolo 120 della legge finanziaria per il 2001 e all'articolo 1, comma 361, della legge finanziaria per il 2006 (L. 266/2005), che non sia stata ancora applicata a causa della mancata capienza delle aliquote vigenti alla data di entrata in vigore delle citate leggi finanziarie.

In particolare, è stato previsto un **allineamento** alla nuova aliquota ASpl, con incrementi annui pari allo 0,26% per il periodo 2013-2016 e allo 0,27% per l'anno 2017, nel caso in cui ai lavoratori di cui al periodo precedente le richiamate quote di riduzione siano state già applicate.

L'allineamento è subordinato all'adozione annuale del decreto di rideterminazione delle aliquote previsto dall'ultimo periodo del presente comma, in assenza del quale le disposizioni transitorie richiamate successivamente non trovano applicazione.

Contestualmente, si prevede l'allineamento graduale, con incrementi pari allo 0,06% annuo, dell'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua. Allo stesso tempo, si prevede, a decorrere dal 2013 e fino al pieno allineamento alla nuova aliquota ASpl, la rideterminazione annuale delle prestazioni relative all'importo e alle modalità di calcolo dell'ASpl e della mini-ASpl, in funzione dell'aliquota effettiva di contribuzione.

Contributo addizionale

Per quanto attiene ai contributi da versare, accennati in precedenza, con effetto sui periodi contributivi ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica, come accennato in precedenza, un **contributo addizionale**, a carico del datore di lavoro, pari all'**1,4%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, fatte salve specifiche esclusioni.

Tale contributo addizionale non si applica: ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 1525/1963. E' stato inoltre previsto che il contributo addizionale non si applichi anche, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, alle attività definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

In caso di trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato, è prevista la restituzione al datore di lavoro del contributo, nei limiti delle ultime 6 mensilità, successivamente al decorso del periodo di prova. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.

Contributo di licenziamento

E' altresì previsto un **contributo di licenziamento**, erogabile in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sono inclusi anche i rapporti

di apprendistato) appunto per cause diverse dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, a carico del datore di lavoro.

Il contributo è **pari al 41%** del trattamento mensile iniziale dell'ASpl per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (sono quindi compresi i periodi di lavoro a termine). Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al precedente comma.

Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro. Lo stesso contributo, invece, non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo dovuto dal datore di lavoro per ogni lavoratore messo in mobilità,

Il contributo di licenziamento non è inoltre dovuto, per il periodo 2013-2015, nei seguenti casi: licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Infine, il contributo di licenziamento è moltiplicato per tre volte, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale.

Titolo II
**(Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata (DIS-COLL))**

Il **Titolo II**, composto del solo **articolo 15**, disciplina la nuova **indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione** coordinata e continuativa (**DIS-CALL**).

L'articolo 15 prevede, **in via sperimentale per il 2015** e in relazione ai **nuovi eventi di disoccupazione involontaria verificatisi nel corso del 2015**, il riconoscimento ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps, che non siano pensionati o titolari di partita IVA, di una nuova indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL (di seguito "indennità").

I requisiti che i lavoratori debbono possedere per il riconoscimento delle indennità sono: stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda; almeno tre mesi di contribuzione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dell'attività lavorativa e la cessazione dell'attività stessa; almeno un mese di contribuzione, oppure un rapporto di collaborazione di durata almeno pari a un mese dal quale sia derivato un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione, nell'anno solare in cui si verifica la cessazione dell'attività lavorativa.

L'indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali derivante da rapporti di collaborazione dell'anno in cui si è verificata la cessazione dell'attività lavorativa e dell'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione (o frazioni di essi) ed è pari al 75% del reddito medio mensile così calcolato. L'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015. A decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione dell'indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese. L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione versata nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dell'attività lavorativa e la cessazione dell'attività stessa; in ogni caso, la durata massima dell'indennità non può superare i sei mesi. Per i periodi di fruizione dell'indennità non sono riconosciuti i contributi figurativi.

La domanda per accedere all'indennità deve essere presentata all'INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

L'indennità spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, nel caso in cui la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L'erogazione dell'indennità è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti, nonché al rispetto delle ulteriori misure volte a condizionare la fruizione dell'indennità alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo, secondo quanto sarà previsto dal decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 3, della delega, relativo alle politiche attive del lavoro.

Nel caso in cui il beneficiario dell'indennità svolga attività lavorativa di natura subordinata, decade dal diritto all'indennità nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia durata superiore a cinque giorni; in caso contrario l'indennità viene sospesa d'ufficio e riprende a decorrere al termine del periodo di sospensione.

Nel caso in cui il beneficiario svolga, invece, attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, da cui i ricavi un reddito inferiore al limite di reddito che consente alla conservazione dello stato di disoccupazione, e comunichi all'Inps, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo che prevede di ricavare, ha diritto al mantenimento dell'indennità in misura ridotta di un importo pari all'80% del reddito presunto.

I soggetti già beneficiari dell'indennità *una tantum* prevista dalla normativa vigente (articolo 2, commi 51-56, della legge n.92/2012) fruiscono fino al 31 dicembre 2015 esclusivamente della nuova indennità, restando salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2013.

Si evidenzia l'opportunità di fare riferimento non già all'anno 2013, bensì all'anno 2014.

Le risorse finanziarie già stanziare ai sensi della normativa vigente per l'una tantum a favore dei collaboratori concorrono, per l'anno 2015, al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della nuova indennità.

Infine, si prevede che con successivi provvedimenti legislativi possano essere individuate le risorse finanziarie necessarie per l'eventuale estensione dell'indennità agli anni successivi al 2015.

Si fa presente che anche per la DIS-CALL sembrerebbe opportuno richiamare le cause di decadenza previste, per la NAspl, all'articolo 11.

L'indennità *una tantum* per i collaboratori

L'articolo 2, commi 51-56, della legge n 92/2012 ha disciplinato, a decorrere dal 2013, una specifica indennità *una tantum* per i **collaboratori coordinati e continuativi in regime di monocomittenza**, iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS separata e non titolari anche di reddito di lavoro autonomo, in quanto esclusi dall'ambito di applicazione dell'ASpl.

Più specificamente, si prevede, nei limiti di specifiche risorse, l'erogazione di un'indennità ai collaboratori coordinati e continuativi, di cui all'articolo 61, comma 1, del D.Lgs. 276/2003 (cd. lavoratori a progetto), a condizione che vengano soddisfatti congiuntamente i seguenti presupposti (comma 51):

- o abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocomittenza;
- o abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta l'anno precedente;
- o con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;
- o abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 181/2000 (cioè soggetti privi di lavoro che siano immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa), ininterrotta di almeno due mesi nell'anno precedente (lettera d));
- o risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata INPS.

L'indennità consiste in una somma pari al **5%** del minimale annuo di reddito imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione (comma 52).

Tale somma viene liquidata in un'unica soluzione se di importo pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi mensili di importo pari o inferiore a 1.000 euro se superiore (comma 53). Per i soggetti che abbiano maturato il diritto alla fruizione dell'indennità previgente entro la data del 31 dicembre 2011 ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del richiamato D.L. 185/2008, restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti entro la medesima data (comma 54)²².

In via transitoria, per il triennio 2013-2015, si prevede che (comma 56):

²² Si ricorda, inoltre, che il comma 55, in relazione all'introduzione della richiamata indennità, ha provveduto ad abrogare, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'articolo 19, comma 1, lettera a), b) e c) del D.L. 185/2008, che prevedevano una serie di interventi, nell'ambito del Fondo per l'occupazione e nei limiti di specifici stanziamenti, volti a riconoscere l'accesso a specifici istituti di tutela del reddito - comprensivi delle somme concernenti la contribuzione figurativa e gli assegni al nucleo familiare - in caso di sospensione dal lavoro dei soggetti interessati

- il requisito minimo di almeno 4 mensilità di contribuzione nell'anno precedente alla gestione separata INPS, ai fini della fruizione dell'indennità una tantum, di cui al precedente comma 1, lettera e), è ridotto a 3 mesi;
- l'indennità viene elevata dal 5% al 7% del minimale annuo di reddito richiamato in precedenza;
- vengano integrate le risorse finanziarie a copertura nella misura di 60 milioni annui di euro per il citato triennio, a valere, per l'anno 2013, sulla dotazione del Fondo per gli interventi urgenti ed indifferibili (di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. 5/2009, come integrato dall'articolo 33, comma 1, della L. 183/2011) e, per gli anni 2014 e 2015, sull'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne (di cui all'articolo 24, comma 27, del D.L. 201/2011).

Infine, si prevede che nel corso del periodo transitorio, in sede di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e delle misure del provvedimento in esame, con particolare riferimento alle misure recate per specifiche fattispecie contrattuali, si provvede a verificare la rispondenza dell'indennità in oggetto alle finalità di tutela, considerate le caratteristiche della tipologia contrattuale, per verificare corrispondenza della portata effettiva dell'onere alle previsioni iniziali, nonché per valutare, ai sensi dell'effettivo conseguimento delle finalità, eventuali correzioni della misura stessa, quali la sua sostituzione con le diverse tipologie di intervento previste, quali la mini-ASPI.

Titolo III **(Assegno di disoccupazione (ASDI))**

Il **Titolo III**, composto del solo **articolo 16**, **istituisce e disciplina**, a decorrere dal 1° maggio 2015 e in via sperimentale per l'anno 2015, l'**assegno di disoccupazione (ASDI)** (di seguito "assegno") destinato ai soggetti che abbiano fruito della NASpl per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015 i quali, privi di occupazione, si trovino in una **condizione economica di bisogno** (lavoratori appartenenti a gruppi familiari in cui sono presenti minori o con un'età prossima al raggiungimento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico).

L'assegno è in ogni caso erogato entro il limite delle risorse assegnate al fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pari a 200 milioni di euro nel 2015 e a 200 milioni di euro nel 2016. Le domande sono presentate all'INPS, che riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle medesime e, nel caso di insufficienza delle risorse, non prende in considerazione ulteriori domande.

L'assegno è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi e il suo importo è pari al 75% dell'ultima indennità NASpl percepita e, comunque, non superiore all'assegno sociale, incrementato per gli eventuali carichi familiari.

Al fine di incentivare la ricerca attiva di lavoro da parte del beneficiario si prevede che i redditi derivanti da nuova occupazione possano essere parzialmente cumulati con l'assegno, la cui erogazione è comunque condizionata all'adesione del beneficiario ad un progetto personalizzato di inserimento nel mercato del lavoro redatto dai competenti servizi per l'impiego.

La definizione delle modalità attuative del nuovo assegno, per quanto non espressamente previsto nel provvedimento, è rinviata a un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Il decreto dovrà definire:

- la situazione economica di bisogno del nucleo familiare, valutata con riferimento all'ISEE²³;

²³ L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è uno strumento di valutazione e confronto, attraverso scale di equivalenza, della situazione economica dei nuclei familiari di coloro che richiedono l'erogazione di prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate o per la definizione del livello di compartecipazione al costo di taluni servizi rivolti all'intera cittadinanza. Le informazioni necessarie per la valutazione economica del nucleo familiare sono rese attraverso la presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che vale per tutti i

- i criteri di priorità nell'accesso al beneficio in caso di risorse insufficienti ad erogare l'ASDI ai lavoratori più bisognosi;
- gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del lavoratore;
- i limiti e i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti durante il periodo di fruizione dell'ASDI;
- le caratteristiche del progetto personalizzato e gli obblighi e sanzioni connessi alla sua realizzazione
- i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali²⁴;

membri del nucleo familiare e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi. Con la riforma, sono stati previsti un modello MINI - una dichiarazione semplificata che riguarda la maggior parte delle situazioni ordinarie – e una dichiarazione a moduli - specifici, per una determinata prestazione o per una particolare condizione del beneficiario. In questo tipo di dichiarazione rientra, ad esempio, la richiesta di prestazioni socio-sanitarie per persone con disabilità che possono far riferimento ad un nucleo familiare ristretto, oppure le prestazioni universitarie per studenti che non fanno parte del nucleo familiare di origine.

A causa di alcuni limiti applicativi, relativi in particolare al controllo della veridicità dei dati autodichiarati e all'esclusione di alcuni redditi, l'indicatore, originariamente istituito dal D. Lgs. 109/1998, è stato riformato, come previsto dall'articolo 5 del DL. 201/2011 (cd. Salva Italia, L. 214/2011), dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, che ha abrogato la disciplina previgente e ha previsto una revisione delle modalità di determinazione e nuovi campi di applicazione. Pertanto, oltre all'indicatore standard o ordinario, valido per la generalità delle prestazioni agevolate, è prevista una pluralità di indicatori, calcolati in funzione della specificità delle situazioni.

Le nuove norme sono entrate in vigore a partire dal 1 gennaio 2015, a seguito dell'entrata in vigore del decreto direttoriale del 7 novembre 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), le relative istruzioni e l'attestazione.

Gli enti erogatori di prestazioni sono tenuti a utilizzare l'ISEE come indicatore della situazione economica, benché possano prevedere ulteriori criteri di selezione per identificare specifiche platee di beneficiari.

²⁴ Il sistema informativo dei servizi sociali (SISS) è stato inizialmente previsto dall'articolo 21, della legge quadro 328/2000, che ha impegnato lo Stato, insieme alle regioni e al sistema delle autonomie locali, a istituire "un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali". Il SISS non ha ancora trovato piena attuazione, se non con l'avvio di una serie di attività promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con le Regioni. Al momento sono in fase di costruzione e implementazione i tre moduli tematici che alimentano l'intero sistema informativo: "Non autosufficienza", "Minori" e "Povertà ed esclusione sociale". La costruzione del sistema informativo sui servizi sociali passa, in questo modo, attraverso la realizzazione, lo sviluppo e l'integrazione del sistema informativo sui servizi e gli interventi per le persone non autosufficienti (SINA), del sistema informativo sui servizi e gli interventi per bambini e adolescenti (SINBA) e del Sistema informativo su interventi e servizi sociali finalizzati al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale (SIP), da considerarsi come sottosistemi del più ampio sistema informativo dei servizi sociali. Dal 2012 è stato attivato anche il progetto Sistema Informativo sui servizi socio-educativi per la prima infanzia (SINSE).

Il flussi informativi del SISS alimentano il Casellario dell'assistenza che, come previsto dall'articolo 13 del decreto legge 78/2010, è stato istituito presso l'INPS. Il Casellario è dedicato alla raccolta, conservazione e gestione dei dati, dei redditi e delle altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale e costituisce pertanto l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni. Le informazioni del Casellario sono condivise tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che, da parte loro, devono fornire i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la

- i controlli volti ad evitare l'indebita fruizione della prestazione;
- le modalità di erogazione attraverso uno strumento di pagamento elettronico.

Con riferimento all'articolo 16 si osserva, in primo luogo, che la disposizione riserva l'ASDI ai soli percettori della NASpl, e non anche ai percettori dell'ASpl, creando, quindi (anche a parità di requisiti) due regimi differenziati; inoltre, al comma 2 si fa riferimento (allo scopo di garantire priorità agli interventi a favore di soggetti in stato di particolare bisogno) "al primo anno di applicazione" del nuovo assegno, a fronte di una durata che il comma 1 limita invece a soli otto mesi (maggio - dicembre 2015); infine, anche per l'ASDI sembrerebbe opportuno richiamare le cause di decadenza previste, per la NASpl, all'articolo 11.

realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse.

Titolo IV **(Contratto di ricollocazione)**

Il **Titolo IV**, composto del solo **articolo 17**, disciplina il **contratto di ricollocazione**, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, lettera *p*), della legge delega²⁵.

La disposizione prevede l'istituzione, presso l'INPS, del **Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria**, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2015 e di 20 milioni per il 2016. Tali risorse derivano dal trasferimento di quelle già in dotazione al vigente Fondo per le politiche attive del lavoro (peraltro non ancora attuato), nonché, per il 2015, dall'ulteriore somma di 32 milioni di euro, a valere sulle entrate derivanti dal contributo di licenziamento a carico dei datori di lavoro²⁶. Il Fondo è destinato a finanziare gli **interventi a favore dei soggetti licenziati illegittimamente per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo**, i quali hanno diritto a ricevere dal centro per l'impiego territorialmente competente un *voucher*, che può essere presentato presso un'agenzia per il lavoro, pubblica o privata accreditata, ai fini dell'esercizio del diritto alla stipulazione di un contratto di ricollocazione. Il contratto di ricollocazione prevede: il diritto del lavoratore ad un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore da parte dell'agenzia per il lavoro; il diritto del lavoratore alla realizzazione, da parte dell'agenzia stessa, di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti ed appropriati, in relazione alle capacità del lavoratore ed alle condizioni del mercato del lavoro nella zona in cui il soggetto sia stato preso in carico; l'obbligo del lavoratore di porsi a disposizione

²⁵ L'articolo 1, comma 4, lettera *p*), della legge n. 183/2014, ha delegato il Governo alla "introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale"

²⁶ Si tratta del contributo di licenziamento di cui all'art. 2, comma 31, della legge n.92/2012, che il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sono inclusi anche i rapporti di apprendistato, per cause diverse dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il contributo è **pari al 41%** del trattamento mensile iniziale dell'ASpl per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (sono quindi compresi i periodi di lavoro a termine). Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al precedente comma.

e di cooperare con l'agenzia nelle iniziative da essa predisposte. L'agenzia ha diritto alla riscossione del compenso (cioè, del *voucher*) soltanto "a risultato ottenuto"; l'ammontare del *voucher* deve essere proporzionato alle difficoltà di collocamento sottese al profilo personale di occupabilità.

Si segnala, in via preliminare, che la piena operatività del nuovo contratto di ricollocazione (una volta entrato in vigore il provvedimento in esame) potrebbe risultare limitata dal fatto che la disposizione rinvia la disciplina di alcuni importanti profili²⁷ a un successivo decreto legislativo (attuativo dell'articolo 1, comma 4, della legge delega²⁸).

Per quanto riguarda l'ambito applicativo soggettivo, la disposizione prevede che abbiano diritto al contratto di ricollocazione soltanto i soggetti licenziati illegittimamente per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo: resterebbero quindi fuori dal campo di applicazione del contratto di ricollocazione i soggetti licenziati illegittimamente per giustificato motivo soggettivo e i soggetti licenziati legittimamente per giustificato motivo oggettivo.

Il contratto di ricollocazione

L'articolo 1, comma 215, della L. 147/2013 (Stabilità 2014), ha istituito (con l'obiettivo favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, e di lavoratori in stato di disoccupazione involontaria), presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il **Fondo per le politiche attive del lavoro** (con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2014, e 20 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016), per la realizzazione di iniziative, anche sperimentali, volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali la **sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione**. Le iniziative, anche sperimentali, sono definite con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche social (**decreto che non risulta fin qui emanato**).

Il contratto di ricollocazione rappresenta uno strumento diretto a collegare le misure di politica attiva del lavoro (volte a promuovere l'inserimento del lavoratore nel tessuto produttivo) con quelle di politica passiva (di sostegno al reddito).

Il contratto, stipulato dalla persona interessata con uno dei soggetti accreditati dalla regione per i servizi per il lavoro e il CPI di competenza, prevede:

²⁷ Si tratta della "procedura di definizione del profilo personale di occupabilità" (comma 2), delle procedure di accreditamento delle agenzie per il lavoro pubbliche e private presso le quali il *voucher* può essere speso (comma 3), nonché dei profili relativi alla quantificazione del valore del *voucher* in relazione al profilo personale di occupabilità del soggetto e del tipo di risultato occupazionale che l'agenzia deve ottenere per poterlo incassare (comma 4).

²⁸ Solo attraverso un nuovo provvedimento, del resto, potrà essere garantita la piena rispondenza della disciplina del contratto di ricollocazione al criterio di delega che impone di condizionare la remunerazione dell'agenzia all' "effettivo inserimento almeno per un congruo periodo" (nel provvedimento, infatti, si fa riferimento, alquanto genericamente, al diritto dell'agenzia di incassare il *voucher* "a risultato ottenuto", senza alcuna specificazione in ordine alla durata dell'impiego offerto).

- che il CPI individui il grado di collocabilità della persona e attivi un servizio di assistenza per la ricerca di una nuova occupazione, comprendente anche l'assegnazione alla persona in cerca di lavoro, da parte dell'agenzia, di un tutor (*job advisor*) che lo segua nel suo percorso e al quale è attribuito anche un potere di controllo sull'effettiva disponibilità del soggetto;
- che la persona interessata scelga l'ente per i servizi specialistici per il lavoro di cui avvalersi, tra quelli accreditati dalla regione;
- che non vi sia da parte della persona interessata un rifiuto ingiustificato di un lavoro o dell'attività necessaria per trovarlo. Nel caso di rifiuto, accertato dal tutor nell'esercizio del suo potere di controllo, vi sarà una conseguente riduzione o interruzione del trattamento di disoccupazione.

Il servizio è coperto da un *voucher* regionale, proporzionato alla difficoltà di collocamento, e subordinato al conseguimento di un inserimento occupazionale di durata congrua.

Si segnala che, attualmente, **la regione Lazio ha attivato la sperimentazione del contratto di ricollocazione**²⁹, prevedendo l'assegnazione di un *voucher* per ogni singolo contratto concluso, per un totale di circa 50.000 interventi, proporzionato alla difficoltà di reinserimento nel tessuto produttivo e condizionato al conseguimento del risultato occupazionale rappresentato dalla conclusione, da parte della persona interessata, di uno o più contratti di lavoro subordinato di durata minima di 2 mesi ciascuno e complessivamente non inferiore a 6 mesi, anche non continuativi e con aziende diverse, nell'arco di un anno decorrente dalla sottoscrizione del primo contratto di lavoro.

²⁹ Si veda, in particolare, la delibera di Giunta del 30 settembre 2014.

Titolo V **(Disposizioni finanziarie e finali)**

Il Titolo V detta le **disposizioni finanziarie e finali**.

L'**articolo 18** reca la **copertura finanziaria** del provvedimento, disponendo che ai maggiori oneri derivanti dalla disciplina della NASpl, della DIS-COLL e dell'ASDI, pari complessivamente a 869 milioni di euro per l'anno 2015, 1.774 milioni di euro per l'anno 2016, 1.902 milioni di euro per l'anno 2017, 1.794 milioni di euro per l'anno 2018, 1.707 milioni di euro per l'anno 2019, 1.706 milioni di euro per l'anno 2020, 1.709 milioni di euro per l'anno 2021, 1.712 milioni di euro per l'anno 2022, 1.715 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.718 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n.190/2014 (legge di stabilità per il 2015)³⁰.

L'**articolo 19** stabilisce che il decreto **entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale**, secondo quanto previsto dalla delega (all'articolo 1, comma 15 della legge n. 183 del 2014).

³⁰ L'articolo 1, comma 107, della legge n.190/2014 "per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti" ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

